



Prot. N. 2132
del 14.04.2017

Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE

VISTO l'art. 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO il DPR 22 giugno 1999, n. 250, Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni;

VISTO l'articolo 1 del richiamato DPR 250/1999 che prevede che i comuni, ai fini dell'installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi, devono chiedere l'autorizzazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale - Direzione generale per la Sicurezza Stradale, indicando nella domanda gli estremi di omologazione dell'impianto nonché gli obiettivi perseguiti e le modalità di utilizzazione dell'impianto stesso;

VISTO il decreto dirigenziale prot.n. 6815 del 23 dicembre 2015, con il quale il comune di Mondovì è stato autorizzato, con prescrizioni e raccomandazioni, all'installazione e all'esercizio di due impianti per la rilevazione degli accessi alla zona a traffico limitato del centro storico;

VISTA la domanda del 31 gennaio 2017, prot. n. 3303, con la quale il comune di Mondovì ha chiesto l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di quattro impianti per la rilevazione degli accessi alla zona a traffico limitato del rione Piazza;

CONSIDERATO che nella suddetta domanda venivano indicati gli estremi di omologazione del sistema per la rilevazione degli accessi di veicoli, denominato "SART/2" della Sismic Sistemi Srl, corrispondente al decreto dirigenziale del 3 ottobre 2014, n. 4684;

VISTA la documentazione allegata alla domanda di autorizzazione, comprensiva delle planimetrie con la localizzazione dei varchi e della relazione indicante le caratteristiche tecniche e funzionali degli impianti, nonché gli obiettivi che il Comune intende perseguire e le modalità di utilizzazione;

RITENUTO che sussistono le condizioni previste dal D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250, per il rilascio dell'autorizzazione richiesta;

SI AUTORIZZA

Il comune di Mondovì all'installazione ed all'esercizio di quattro impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli alla zona a traffico limitato del Rione Piazza in corrispondenza dei varchi di via Vico, via delle Scuole, via Vasco e via S. Pio V.

Gli impianti autorizzati sono costituiti dal sistema denominato "SART/2" della Sismic Sistemi Srl, corrispondente al decreto dirigenziale del 3 ottobre 2014, n. 4684.

L'esercizio degli impianti è autorizzato nel rispetto delle modalità previste dal D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250, nonché delle prescrizioni e raccomandazioni contenute nel suddetto decreto di omologazione che fa parte integrante della presente autorizzazione e che si intende qui integralmente riportato.

Inoltre, in merito all'installazione, viene raccomandata particolare attenzione nella dislocazione della segnaletica verticale ed orizzontale, per assicurare adeguata percettibilità degli ostacoli e, in considerazione non solo del valore economico delle attrezzature, ma anche e soprattutto dei possibili riflessi sulla sicurezza, viene raccomandato che le stesse siano collocate in posizione il più possibile defilata e protetta per limitare l'evenienza di urto in conseguenza di svio da parte dei veicoli.

Viene inoltre prescritto di utilizzare la segnaletica prevista dalla figura II. 322/a del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e di apporre un'adeguata segnaletica di indicazione, sia in loco che di preavviso, in grado di fornire agli utenti una tempestiva e rapida informazione in merito ai percorsi soggetti a limitazione ed agli itinerari alternativi possibili.

Analogamente si prescrive di individuare, in accordo con le rappresentanze dei soggetti diversamente abili, misure finalizzate ad agevolare la loro mobilità in quanto aventi diritto al libero accesso alla ZTL, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 11, comma 3, del DPR 24 luglio 1996, n. 503.

Considerata la complessità delle procedure connesse all'utilizzo di impianti automatici per la rilevazione degli accessi e l'accertamento delle violazioni, si ritiene necessario un periodo di pre-esercizio di durata non inferiore a 30 giorni, da realizzare sotto il controllo della Polizia Municipale.

In tale fase, contestualmente all'attivazione degli impianti oggetto della presente autorizzazione, i varchi di accesso alla ZTL saranno presidiati dalla Polizia Municipale. Nello stesso periodo di pre-esercizio eventuali violazioni alla disciplina di accesso alla ZTL dovranno essere accertate e contestate esclusivamente e direttamente dalla Polizia Municipale presente al varco.

Al termine della fase di pre-esercizio, il comune di Mondovì, valutati gli esiti della stessa ed adottati gli eventuali conseguenti provvedimenti, potrà procedere direttamente alla fase di esercizio ordinario, nel rispetto delle condizioni e raccomandazioni contenute nella presente autorizzazione e nel decreto di omologazione del dispositivo utilizzato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Sergio Dondolini)

